

AGEVOLAZIONI

Maggiorazione del credito Formazione 4.0: cosa prevede il Decreto attuativo

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO BASE

[Scopri di più >](#)

Il credito d'imposta Formazione 4.0 si fa più appetibile per le **Pmi** che investono **in attività formativa esterna qualificata e certificata**.

L'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) (c.d. **Decreto Aiuti**) ha infatti disposto, previo soddisfacimento di determinati requisiti, **le seguenti maggiorazioni di aliquota dell'agevolazione** introdotta originariamente dall'articolo 1, [commi 46-56, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018) e successivamente prorogata con modifiche di anno in anno:

- **piccole imprese**, dal 50% al 70%;
- **medie imprese**, dal 40% al 50%;
- **grandi imprese**, aliquota invariata al 30%.

La *ratio legis* è quella di **“rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese”**, nella consapevolezza che la transizione digitale richieda la creazione e/o il consolidamento fra i dipendenti di **competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0**.

Ciò premesso, il Decreto Aiuti demandava a un **Decreto attuativo del Mise** l'identificazione dei requisiti di spettanza della maggiorazione ovvero **dei soggetti legittimati ad erogare formazione 4.0 qualificata**, nonché **delle modalità di certificazione delle competenze acquisite o consolidate dai discenti**.

È attualmente in corso di pubblicazione in G.U. il Decreto firmato dal Ministro Giorgetti lo scorso 1° luglio, ma **l'effettiva operatività della maggiorazione è subordinata a un Decreto Direttoriale Mise**, da emanarsi entro trenta giorni, **che definirà puntualmente i criteri e le modalità di accertamento delle competenze**.

La maggiorazione del credito d'imposta formazione 4.0 spetta per le **spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022**, data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, a condizione che le attività formative siano erogate dai seguenti soggetti qualificati esterni all'impresa, come individuati all'articolo 2, comma 1 del Decreto attuativo che integra l'elenco, previsto dall'articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, modificato dall'[articolo 1, comma 213, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), con i **Competence Center** e gli **European Digital Innovation Hubs**:

- **i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata** presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale od operativa;
- le **Università pubbliche o private** o strutture a esse collegate;
- **i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali** secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12.01.2001;
- **i soggetti in possesso di certificazione di qualità** in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- **gli Istituti tecnici superiori**;
- **i centri di competenza ad alta specializzazione** di cui [all'articolo 1, comma 115, L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- **gli European Digital Innovation Hubs**, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

Per quanto concerne **il requisito di verifica delle competenze acquisite o consolidate**, il Decreto attuativo prevede **un sistema a doppio accertamento** di cui all'articolo 2, commi 2 e ss.:

- **accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun singolo dipendente** attraverso la somministrazione, **su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato**, secondo criteri e modalità stabiliti con prossimo Decreto Direttoriale;
- **accertamento finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente**, con test da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel prossimo Decreto Direttoriale e successivo rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato.

Inoltre il Decreto attuativo introduce **ulteriori vincoli di durata e contenuto** alle attività formative agevolabili con la maggiorazione in esame:

- il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto dovranno essere definiti dal formatore, partendo dal livello di competenze accertato in fase iniziale e in funzione delle esigenze dell'impresa, **applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati nel Decreto Direttoriale**;
- **la durata complessiva non dovrà essere inferiore a 24 ore**.

Infine il comma 4 dell'articolo del Decreto attuativo prevede **la possibilità di svolgimento delle attività formative in modalità “e-learning”**, a condizione che vengano predisposte **specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti**, in modo similare a quanto prevedeva la circolare direttoriale n. 412088 del 03.12.2018.

È bene rammentare che, per quanto riguarda invece **i progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino i requisiti di formazione qualificata e certificata** sopra descritti, il credito Formazione 4.0 risulterà **depotenziato in relazione alle Pmi**:

- **piccole imprese**, dal 50% al 40%;
- **medie imprese**, dal 40% al 35%;
- **grandi imprese**, aliquota invariata al 30%.

Il credito d’imposta Formazione 4.0 non risulta ad oggi prorogato al 2023 e seguenti, ma l’intervento normativo in questione, dettato dall’esigenza di creare e consolidare competenze ad alto valore aggiunto per supportare i processi di transizione tecnologica e digitale delle imprese, **alimenta le speranze di una proroga**.